



COMUNE DI COMUN NUOVO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10082

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 208 del 25.07.2024

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACCREDITAMENTO SOGGETTI SPECIALIZZATI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE 2024/AGOSTO 2027 CON EVENTUALE ULTERIORE PROROGA DI DUE ANNI.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONCILIO LEONILDE

CONSIDERATO che il servizio di assistenza educativa scolastica e servizi aggiuntivi scade il prossimo 31/08/2024 e che pertanto si rende necessario provvedere ad accreditare soggetti specializzati nel settore per il periodo settembre 2024 – agosto 2027 con eventuale proroga di ulteriori due anni scolastici;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente intende avvalersi dello strumento dell'accREDITamento, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Il comma I del predetto art. 55 D.Lgs. 117/2017 consente infatti alle Amministrazioni Pubbliche *in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5* di assicurare "il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e **accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

RITENUTO opportuno procedere alla gestione del servizio di assistenza scolastica alunni disabili mediante il sistema dell'accreditamento di soggetti specializzati nel settore e verifica di requisiti di qualità, tenuto conto di quanto rinvenibile nella normativa vigente e più specificatamente:

- art. 6 della legge 328/2000 nel quale si indica l'accreditamento come una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti tra fornitori, committenti e utenti del nuovo sistema di welfare;
- per analogia la normativa sanitaria e sociosanitaria e più specificatamente le seguenti leggi: D. Lgs. 502/92; D. Lgs. 517/93; D.P.R. n. 1/97; L.R. 31/97; L.R. 1/2000; PSSR 2002-2004; L.R. 3/2008;
- l'articolo 13 della L.R. 3/2008 che nell'individuare le competenze dei comuni nel Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, prevede che i comuni possano riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;

RICHIAMATO il parere Corte Conti Lombardia n. 169/2015 con il quale viene ribadito che il servizio di assistenza scolastica il servizio di erogazione dell'assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la citata legge 8 novembre 2000, n. 328 – che in tema di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali pone in capo ai comuni la titolarità delle funzioni di erogazione dei servizi sociali a rete, anche tramite l'elaborazione di forme innovative di collaborazione che disciplinano tutte le fasi di erogazione del servizio (accreditamento dei soggetti erogatori, partecipazione e vigilanza dell'amministrazione locale, caratteristiche dei beneficiari), trattandosi così di normativa specifica che abilita le amministrazioni comunali a disciplinare le modalità di erogazione di un servizio pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati;

RILEVATO che:

- per quanto sopra è opportuno fissare in € 25,20– IVA inclusa – il valore del voucher per ogni ora di educatore tenuto conto degli adeguamenti contrattuali
- la spesa presunta complessiva ipotizzata per triennio oggetto di accreditamento, tenuto conto dell'andamento del servizio nell'ultimo triennio, viene calcolata in presunti € 960.000,00 (IVA esclusa), fatta salva la determinazione reale della stessa subordinata alla quantificazione dell'effettivo fabbisogno da parte della neuropsichiatria infantile e dei competenti dirigenti scolastici;
- in questa fase si procederà unicamente alla costituzione dell'albo dei soggetti accreditati ad erogare il servizio di assistenza scolastica ed ulteriori servizi socio-educativi a favore di utenza disabile, il tutto come meglio specificato nell'avviso di accreditamento, atteso che l'individuazione del soggetto titolato ad erogare il voucher avverrà successivamente, dopo che le famiglie degli utenti avranno operato la loro scelta fra i soggetti accreditati;
- per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione erogati per la realizzazione di progetti educativi. Nella fattispecie il voucher verrà erogato direttamente alle famiglie, le quali poi autorizzeranno il Comune ad occuparsi del pagamento della prestazione al soggetto accreditato e ricorrono pertanto gli estremi di cui al punto 4.6 della determina dell'AVCP (ora ANAC) n. 4/2011, rimanendo per altro in capo la comune la gestione e rendicontazione dei voucher;

- in ogni caso i pagamenti del voucher agli Enti accreditati, sulla base delle scelte effettuate dalle famiglie, avverrà su conto corrente dedicato, nel rispetto della tracciabilità finanziaria, anche in assenza di CIG;

VERIFICATO altresì che:

- la voucherizzazione e il buono sociale rappresentano da parecchi anni nei servizi per disabili l'orientamento privilegiato attraverso il quale erogare interventi/servizi a favore di questa tipologia di utenza, attraverso la stesura di un Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR), che prevede la possibilità di spendere il titolo sociale erogato (voucher) presso soggetti accreditati dall'Ente pubblico.
- l'accREDITAMENTO si propone come una procedura di evidenza pubblica che consente all'Ente Pubblico, nello specifico al Comune, sulla base delle esigenze, degli assetti organizzativi e delle risorse di cui dispone, di regolare diversamente il sistema di definizione e realizzazione dei servizi, sviluppando soluzioni di "quasi mercato regolato" attraverso lo strumento rappresentato dal voucher e ciò al fine di:
 - Aumentare i livelli di offerta e la disponibilità di "acquisto", mediante libera scelta del cittadino attraverso titoli sociali (voucher), di alcuni servizi dell'area sociale e assistenziale;
 - Rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio e porre il cittadino nelle condizioni di poter giudicare, attraverso la scelta che egli compie con il voucher nell'individuare il soggetto erogatore, la qualità del servizio ricevuto;
 - Garantire al cittadino che il livello di qualità essenziale sia presente in modo omogeneo in tutti i servizi (inizialmente a partire da quelli della medesima tipologia);
 - Incoraggiare gli enti gestori ad adottare strumenti che migliorino e mantengano la qualità nel tempo, pena il "mancato rinnovo" della fiducia da parte del cittadino che si rivolgerà – qualora il servizio non dovesse corrispondere alle condizioni pattuite - ad altro soggetto erogatore.
- Lo strumento normativo che per primo ha individuato nell'accREDITAMENTO il nuovo strumento con il quale regolare l'erogazione dei servizi dell'area socio-assistenziale è la Legge 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali" la quale riconosce l'accREDITAMENTO come strumento per rispondere alla necessità di una rete di soggetti pubblici e privati per assicurare ai cittadini politiche sociali universalistiche ed efficaci;

"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione." (art. 1 comma 1 L. 328/2000)

- sono seguiti negli anni interventi legislativi – anche a livello regionale – che hanno regolamentato la materia:
 - Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario",
 - "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" approvate dall' ANAC con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016;
 - le circolari n. 48 e n. 13 del 27/10/2005 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, relative all'introduzione dei titoli sociali;

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che all’art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;
- Delibera regionale n. 3153 del 20/03/2012; decreto 10956 del 27/11/2012, D.G.R. n. 825 del 25 ottobre 2013; D.G.R. n. X / 5258 Seduta del 06/06/2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 - (richiesta di parere alla commissione consiliare - di concerto con l’assessore Gallera);

ATTESO quindi che in virtù di quanto sopra:

- l’ente locale è pertanto chiamato ad assegnare a favore delle persone diversamente abili l’assistente ad personam in ambito scolastico per consentire l’assolvimento dell’obbligo scolastico mediante la frequenza delle classi normali della scuola pubblica;
- a garantire adeguata progettazione ed interventi a favore di utenza disabile in genere.

VISTI i documenti di seguito riportati e all’uopo predisposti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione:

- lo schema di avviso di accreditamento;
- gli schemi di istanza allegati A), B);
- schema di progetto del servizio C);

VISTO l’art. 3 del D. Lgs n. 267/2000 secondo cui il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;

VISTA la legge 104/1992 e in particolare l’articolo 12 che prevede che sia garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

VISTO l’articolo 13 – comma 3 – là dove sancisce l’obbligo per gli enti locali, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di fornire l’assistenza per l’autonomia e l’assistenza personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

RICHIAMATO il bilancio di previsione 2024/22026;

RILEVATO che al momento – trattandosi di sola costituzione dei soggetti accreditati – non è necessario assumere alcun impegno di spesa;

VISTI:

- l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/00;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- **DI APPROVARE** – siccome approva - i documenti di seguito riportati e all'uopo predisposti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione:
 - lo schema di avviso di accreditamento;
 - gli schemi di istanza allegati A), B);
 - schema di progetto del servizio C);

ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base e più precisamente:

- **FINE:** garantire la regolare erogazione del servizio di assistenza scolastica – periodo 01.09.2024-31.08.2027 e servizi in genere per disabili mediante accreditamento di soggetti qualificati;
 - **OGGETTO:** gestione del servizio di assistenza scolastica alunni disabili e progetti socio-educativi e scolastici mediante procedura di accreditamento;
 - **FORMA DEL CONTRATTO:** patto di accreditamento e in caso di affidamento servizio successivo atto pubblico amministrativo – ove previsto dalla normativa;
 - **CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO:** divieto di subappalto; verifica biennale del mantenimento dei requisiti;
 - **MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE:** avviso pubblico – procedura aperta con prezzo del voucher prefissato.
- **DI DARE ATTO** che:
 - o l'accREDITAMENTO dei soggetti avviene nel rispetto dei principi di:

PRINCIPIO	MOTIVAZIONE DEL RISPETTO
Economicità e efficacia	Utilizzo della procedura aperta ai fini della costituzione dell'albo dei soggetti accreditati
Imparzialità	Trattasi di appalto rientrante nel D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.; al fine di garantire adeguata pubblicità dell'avviso, lo stesso viene pubblicato all'albo informatico del Comune – giusta quanto stabilito con sentenza TAR Marche 4/1/2013, n. 1 Nella stesura dell'avviso è stato fatto riferimento alla disciplina specifica di settore, consentendo la massima partecipazione a tutti i possibili soggetti interessati.
Parità di trattamento	
Trasparenza	
Proporzionalità	I requisiti tecnici richiesti per l'iscrizione all'albo sono proporzionali al valore di gara, secondo un rapporto di 1:1

- o per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da

parte della pubblica amministrazione erogati per la realizzazione di progetti educativi. Nella fattispecie il voucher verrà erogato direttamente alle famiglie, le quali poi autorizzeranno il Comune ad occuparsi del pagamento della prestazione al soggetto accreditato e ricorrono pertanto gli estremi di cui al punto 4.6 della determina dell'AVCP (ora ANAC) n. 4/2011, rimanendo per altro in capo la comune la gestione e rendicontazione dei voucher;

- che trattasi di sola costituzione dei soggetti accreditati e in questa fase non è necessario assumere alcun impegno di spesa;

- DI SPECIFICARE che:

* il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Concilio Leonilde, Segretario comunale Responsabile Servizio Affari Generali;

- il RUP: Rivellini Romaura – Responsabile Servizio Finanziario

- l'Aiuto RUP: Legnani Barbara - Istruttore

- **DI PUBBLICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Leonilde Dr.ssa Concilio**